

Luigi Gennaro

Una testimonianza inedita sulla vicenda giudiziaria del delitto Matteotti (1924)*

An unpublished testimony on the trial of the Matteotti crime (1924)

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La testimonianza di un cancelliere milanese - 3. Riannodando i fili della memoria - 4. Conclusioni - 5. Appendice iconografica.

ABSTRACT: An unpublished testimony from fascist Italy reports a forgotten detail of the trial of the Matteotti crime, of which this year marks the centenary (1924-2024). The witness, Luigi Gennaro Lojacono (1887-1973), was a clerk of the Milan court, whose memoirs allow us to investigate the world of officials of the Ministry of Justice during the first period of Mussolini's government.

KEYWORDS: Fascism, Matteotti, Court clerks.

* Questo articolo è stato valutato dalla redazione della rivista e non sottoposto a *double-peer review*.

1. *Introduzione*

Ricorre quest'anno il centesimo anniversario del delitto Matteotti (1924 – 2024)¹, e l'inesorabile decorso del tempo giustifica la progressiva lontananza, nella comune memoria, dell'esperienza fascista, di cui ormai non esistono più in vita dei qualificati testimoni diretti. Lo storico non si duole di questa necessità di natura, perché abituato a lavorare col corpo morto della fonte, scritta o materiale, da cui la voce del passato ritorna udibile grazie alle alchimie della ricerca scientifica. Anzi, se si interroga il teorico, quegli osserverà placidamente che la vera storiografia è figlia proprio del divenire, perché vegeta quando gli animi si sono placati, e fruttifica solo allorché sia maturato, nello storico non meno che nella società, un ragionevole distacco rispetto ai fatti da analizzare, senza cui non v'è opinione scientifica ma partigianeria.

Imbattersi, dopo cento anni, in una memoria ancora inedita sul caso Matteotti, appare quindi impresa quasi impossibile; ma un fortuito ritrovamento consente di penetrare nuovamente, sotto altra prospettiva, vicende note e già ampiamente studiate. Esso proviene dall'opera dimenticata del comm. gr. uff. Luigi Gennaro Lojacono² (Paternò, 23/3/1887 – Como, 6/3/1973), che per decenni, a partire dal 1906³, fu cancelliere, sindacalista e poi capo ufficio delle cancellerie di molte preture e tribunali del nord Italia (tra le altre Monza, Belluno, Como, Milano). Costui apparteneva a quella piccola borghesia siciliana, da secoli incrociata con la decaduta nobiltà civica, che poteva permettersi di offrire ai proprii figli un'istruzione sufficiente per partecipare in maniera attiva

¹ La letteratura sul processo Matteotti è notevole; non si può però prescindere dal memoriale del giudice istruttore Mauro Del Giudice, *Cronistoria del processo Matteotti*, ora riedito in T. M. Rauzino, *Il magistrato che fece tremare il Duce. Mauro Del Giudice: Memorie e Cronistoria del processo Matteotti*, Rodi Garganico 2022. Un'opera divenuta classica è M. Canali, *Il delitto Matteotti. Affarismo e politica nel primo governo Mussolini*, Bologna 1997. Riguardo alla persona di Matteotti va segnalato almeno M. Degl'Innocenti, *Giacomo Matteotti e il socialismo riformista*, Milano 2022. Gli scritti di Matteotti sono stati riediti da Stefano Caretti per l'editore Nistri-Lischi di Pisa a partire dal 1983, e poi per l'Università di Pisa.

² Fino alla prima metà del '900 l'onomastica siciliana, soprattutto nell'entroterra, seguiva le regole spagnole, a causa degli elevati tassi di omonimia tra cugini primi; dunque al cognome del padre seguiva quello della madre. L'uso non era conservato, per ovvi motivi, dagli emigranti, ma era ripreso metodicamente al loro ritorno in patria.

³ Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del Ministero e delle amministrazioni dipendenti, anno 1933 – XI*, Roma 1933, p. 228.

alla vita civile⁴: suo padre, l'avv. Gioachino Gennaro Crupi (Paternò, 17/3/1846 – ivi, 2/11/1913), aveva conosciuto Garibaldi al suo arrivo a Paternò durante l'impresa dei Mille⁵, non mancando poi di arruolarsi nella Guardia Nazionale, ed egli stesso, oltre all'attività di cancelliere, fu uomo di un qualche ingegno letterario, testimoniato da una fortunata esperienza editoriale come narratore⁶, nonché da una curiosa corrispondenza con Ada Negri⁷. Soprattutto, però, era un fierissimo dipendente pubblico, in un'epoca in cui l'impiego statale, pur se sottopagato e oggetto di vere e proprie deportazioni dal Sud al Nord del Paese, dava un gran prestigio sociale, ed era quindi percepito come una responsabilità altissima. Tanto alta da valere il sacrificio di una vita.

2. *La testimonianza di un cancelliere milanese*

Non stupisce quindi che questo personaggio abbia sentito il bisogno, nel novembre del 1967, qualche anno prima della morte, di battere pazientemente a macchina, su carta velina, le sue memorie da pubblico impiegato, dedicate ad

⁴ Il fenomeno, certamente non tipico della Sicilia ma piuttosto evidente nell'Isola, era già palese alla fine del Medioevo, quando i «*gintilhomini*» di città, spesso di nobiltà non feudale, intraprendevano con la mercatura, ma anche con l'acquisto di bestie, terre, mulini, e addirittura bancarelle da allestire durante le feste patronali, sicché le fonti coeve chiosavano dicendo che «*li gintilhomini <per> la maiuri parti su mercanti et massari*» (cfr. per tutto M. Gaudio, *Genesi ed aspetti della "Nobiltà Civica" in Catania nel secolo XV*, in «Bollettino Storico Catanese», VI (1942), pp. 29-67). In età moderna questo cetto si era evoluto in una classe proto-borghese, produttrice di una distinta cultura municipalista, e responsabile, soprattutto, della lunghissima ricostruzione della Sicilia orientale dopo il terremoto del 1693 (cfr. S. Condorelli, *L'economia della ricostruzione*, in E. Iachello (cur.), *Catania. La grande Catania. La nobiltà virtuosa, la borghesia operosa*, Catania 2010, pp. 51-69). Nel secolo XIX questo cetto aderì con sentimento agli ideali socialisti, nel tentativo di scardinare gli ultimi residui del feudalesimo ormai trasmutatosi in latifondismo (per tutto rimandiamo solo a S. Di Matteo, *Storia della Sicilia*, Palermo 2007, pp. 321 e ss., *passim*, e p. 529).

⁵ Cfr. A. Bianchi, *Garibaldi, capitano del popolo: vita privata, pubblica e militare dedicata a suo figlio Menotti*, Roma 1892, p. 494.

⁶ Alcune informazioni bio-bibliografiche si trovano in B. Conti, *Luigi Gennaro: uno scrittore turista*, in «Sicilia Sera», VIII, 78 (1973), p. 5. Più succinto il profilo in C. Ciccìa, *Profili di letterati siciliani dei secc. XVIII-XX*, Catania 2007, *ad vocem*. L'opera più nota, e ancora disponibile sul mercato antiquario, fu la raccolta di «bozzetti» (come si chiamavano all'epoca), tutti autobiografici, intitolata *Ho toccato la felicità*, Como 1950, con prefazione di G. Cenozato (1885-1974), all'epoca noto redattore del *Corriere della Sera* ed apprezzato uomo di lettere (cfr. *Enciclopedia Treccani*, *ad vocem*: <https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-cenozato/>).

⁷ S. Gennaro, *Una piccola amicizia di Ada Negri*, Olgiate Olona 1995, con note biografiche ulteriori provenienti dalla memoria dell'autore, nipote *ex fratre*.

una nipote *ex fratre* affinché questa potesse conoscerlo «*in tutti gli episodi della [sua] vita di uomo e di funzionario*». Il risultato, intitolato «*Pensieri d'autunno, ovvero memorie della mia vita di funzionario dell'ordine giudiziario*», in cinquanta pagine fitte, è un documento inedito di un piccolo mondo perduto, e forse l'unico memoriale rimasto dell'attività di un cancelliere del primo '900. Certo, la gran parte delle testimonianze ivi riferite sono uggiose memorie di vita d'ufficio, costellate di sfuggenti profili di colleghi e superiori, ma alcune pagine più intime, complice l'indiscutibile talento narrativo dell'autore, sono di un qualche pregio documentale. Né mancano i casi in cui la modesta attività di funzionario del Gennaro (all'epoca consistente, com'egli annota, soprattutto nell'interminabile compito di trascrivere a mano gli atti processuali) incrociò eventi di rilievo della vita pubblica locale e nazionale.

In particolare – e qui sta l'interesse odierno per questa operetta – si riferisce una vicenda che può risultare di un qualche interesse per gli storici dell'Italia fascista. Eccola:

All'epoca del delitto Matteotti – che parve, per un momento, dovesse far sorgere una questione di indegnità morale per il regime imperante – la stampa politica attribuì al consigliere incaricato della istruttoria del processo, la decisione di non valersi, per la copia degli atti istruttori occorrenti per le rogatorie, dell'opera dei Cancellieri; e ciò, si disse, per meglio assicurare il segreto istruttorio. Era questa una gratuita e immeritata offesa per la classe dei cancellieri, per il dubbio che sollevava sulla sua riservatezza e probità morale; e poiché io ne ero in quel tempo rappresentante, essendo membro del Consiglio Generale direttivo [dell'Unione Cancellieri, ndr.]⁸, mi credetti in dovere di reagire con un articolo pubblicato sul settimanale di classe: "l'Arena giudiziaria", di cui ero anche direttore. Al Ministro della Giustizia del tempo, On. Oviglio⁹, non parve vero di cogliere quell'occasione per erigersi a

⁸ Non ho trovato letteratura su questa «*Unione italiana dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie*», titolo che compare nell'intestazione del periodico sociale «*L'Arena giudiziaria*», stampato per la prima volta a Milano il 20 febbraio 1904 presso la tipografia Bellini, come risulta dai dati di catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Tutte le informazioni in merito riferite nel presente contributo sono quindi presumibilmente inedite e derivate interamente dal detto giornale, da cui si apprende (edizione del 15 giugno 1924) che l'*Unione* era difesa in parlamento dal politicamente effimero avvocato friulano Amedeo Sandrini (Sesto al Reghena, 14/10/1866 – Roma, 28/12/1936), noto alla storia giuridica per aver presentato un pionieristico disegno di legge per l'abolizione dell'autorizzazione maritale (proposta n. 115 del 12/12/1916: cfr. L. Gazzetta, *Mogli e mariti. La cittadinanza femminile tra codice austriaco e codice unitario nell'analisi dell'emancipazionismo veneto*, in F. Agostini (cur.), *Il Veneto nel Risorgimento. Dall'Impero Asburgico al Regno d'Italia*, Milano 2018, p. 304 e ss.).

⁹ Aldo Oviglio (Rimini, 7/12/1873 – Ronerio, 19/8/1942), avvocato penalista di grido, fu definito «*fascista di maniera*» e si dimise da ministro nel 1925 in séguito alla rivendicazione morale del delitto Matteotti da parte di Mussolini (cfr. *ad vocem*, F. Conti in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2014, pp. 26-27). Sul ruolo dei giuristi durante il Fascismo si vedano, tra

vindice della dignità e il < sic > rispetto della magistratura che io avevo, secondo lui, offeso col mio scritto, e chiese che un procedimento disciplinare venisse aperto contro il suo autore. Quando seppi della iniziativa presa dal Ministro mi vidi perduto. Ero certo di non avere, nel mio scritto, usato frasi non dico offensive, ma neppure irriguardose per il magistrato che vi si nominava; ma come sperare di trovare nella commissione disciplinare che doveva giudicarmi, uomini capaci di dare torto al Ministro in una questione in cui tutto si riduceva all'analisi critica di un articolo di stampa? Dirgli che egli, il Ministro, era caduto in errore e che di nessuna censura era meritevole il suo autore? Ebbene, quest'uomo si è trovato; e si chiama Antonio Raimondi¹⁰; egli presiedette, quale capo della Corte di Appello di Milano, la commissione disciplinare; e, nel prosciogliermi da quell'odioso procedimento disciplinare voluto dal ministro fascista, e con una motivazione che io considero come una medaglia al valore, questo alto magistrato ebbe bene il coraggio di dare scacco al Ministro, dando prova di possedere, e al più alto grado, lo spirito di indipendenza che oggi si vorrebbe fare acquistare alla magistratura per virtù di una legge, e cioè per fatto esterno. "Il Gennaro", egli scrisse nella sua decisione, "è da noi conosciuto per funzionario di nobili sentimenti; egli, anche per l'alta carica rivestita nell'Organizzazione della sua Classe, non credette di potersi astenere dal reagire contro un'offesa che gli si è fatto credere fosse stata portata da un magistrato alla sua classe, che ama con spirito di elevazione, e, per il suo operato non merita censura e neppure disapprovazione[?]". Caro il nobile presidente Raimondi, io ho portato per sempre, nella mia vita, questo suo giudizio, come si porta una bandiera, e benedico oggi le fatiche che mi è costato il curare la stampa delle sue Memorie, dal titolo; "Mezzo secolo di magistratura", che ha avuto la bontà di affidare al mio amorevole interessamento¹¹.

In quel tempo il Gennaro era stato da poco nominato Primo Cancelliere del Tribunale di Milano, carica che assunse il primo dicembre 1923¹². Nell'edizione del 31 ottobre 1924 del giornale «*L'Arena giudiziaria*», un semplice foglio di categoria di nessuna diffusione fuori dagli organi del Ministero della Giustizia¹³, troviamo l'articolo incriminato a firma del Gennaro, il quale – è bene precisarlo – in quell'anno non era affatto direttore del periodico, come egli scrive nelle sue

gli altri, I. Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. Birocchi – L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 9-62; Francesca Biondi, *Il ruolo dei giuristi*, in Marilisa D'Amico et al. (curr.), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista*, Milano 2019, pp. 103-116.

¹⁰ Antonio Raimondi (Volta Mantovana, 21/1/1860 – Menaggio, 26/3/1950) fu senatore e personaggio di spicco della magistratura italiana in epoca fascista: cfr. C. Danusso, *Il giudice Antonio Raimondi e il fascismo*, in «*Historia et ius*», X (2016), paper 4.

¹¹ Il libro si intitola *Mezzo secolo di magistratura: trent'anni di vita giudiziaria milanese*, Bergamo 1951. Questa notizia inficia la congettura di C. Danusso, *Il giudice Antonio Raimondi e il fascismo*, cit., p. 6, secondo cui l'edizione sarebbe stata curata dai figli del magistrato.

¹² Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del Ministero e delle amministrazioni dipendenti, anno 1933 – XI*, cit., p. 228.

¹³ Cfr. qui la nota n. 8.

memorie, giacché il titolo spettava al cav. uff. Mario Bacchiocchi, di Fossombrone¹⁴, segretario dell'*Unione Cancellieri* [nella trascrizione i corsivi, qui resi col sottolineato, sono originali, ndr.]:

Tra Magistrati e Cancellieri (per una gratuita offesa).

I giornali del 15 corr., nel fare la cronaca delle vicende dell'istruttoria Matteotti ad un certo punto, <sic> hanno scritto letteralmente: “i magistrati inquirenti ieri si sono fermati a lungo nel loro gabinetto ad esaminare le carte e documenti: un lavoro molto faticoso è quello di ricopiare disposizioni [rectius deposizioni, ndr.] ed interrogatori, giacché S. E. Del Giudice, perché nulla trapeli dal segreto istruttorio, non ha voluto che tale compito sia affidato al personale di cancelleria”.

La decisione attribuita al commendatore Del Giudice, e più della decisione, la spiegazione che – secondo [quanto] apparirebbe dal brano riportato – egli ha creduto di darne alla stampa politica, ha un contenuto talmente offensivo per la classe nostra che non è possibile farla passare sotto silenzio. Cerchiamo, piuttosto, di ragionarvi su senza perdere – nè sarà per noi piccolo merito – la calma necessaria per poter arrivare fino in fondo. Bisogna, però, riconoscere che c'è veramente di che trasecolare! “Perché nulla trapeli dal segreto istruttorio non si è creduto d'affidare la copiatura di alcuni atti al personale di Cancelleria!”. Un profano di procedura penale (e ce ne saranno tanti, naturalmente, tra i lettori di quel quotidiano) potrebbe credere, anzi, avrà creduto che i risultati dell'istruttoria sono stati tenuti, finora, ben celati all'occhio indiscreto del cancelliere. Ed invece, dal primo giorno in cui l'istruttoria ha avuto inizio, un cancelliere – il collega Scagnetti – è intervenuto a dare sanzione e valore legale a tutti indistintamente gli atti d'istruttoria compiuti dai due magistrati [l'istruttore Mauro Del Giudice e il pubblico ministero Umberto Guglielmo Tancredi, ndr.].

E che lo Scagnetti ha adempiuto in modo più che lodevole alla funzione dalla legge affidatagli, ne ha fatta quotidiana testimonianza la stampa politica di tutti i partiti, quando ha reso omaggio all'impenetrabilità dei funzionari in genere circa i particolari del delitto che l'istruttoria andava man mano svelando. E risulta ancora dalla stessa circostanza che lo Scagnetti è stato mantenuto al posto di grande fiducia e di tremenda responsabilità al quale è stato chiamato. Ed allora come è potuto nascere nell'animo del commendatore Del Giudice una tale diffidenza verso i funzionari di cancelleria? E con quale diritto e con quanto senso d'opportunità ha potuto egli farne pubblica manifestazione?

Ha voluto egli, forse, soltanto impedire che si allarghi ulteriormente la cerchia delle persone ammesse a penetrare nel mistero dell'istruttoria, nella convinzione che un segreto più facilmente si conserva tale quando è conosciuto da un ristretto numero di persone? In tal caso non bisognava parlare specificamente di funzionari di cancelleria; ma si poteva e doveva dire “non è creduto di affidare tale compito ad altri funzionari”. Poiché si è parlato soltanto di funzionari di cancelleria quale elemento sospetto, e poiché non è ammissibile pensare che il comm. Del Giudice e il comm. Tancredi si siano sottoposti alla fatica e alla noia di eseguire personalmente quel

¹⁴ Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del Ministero e delle amministrazioni dipendenti, anno 1933 – XI*, cit., p. 188.

lavoro di copiatura, si deve credere che il compito sia stato affidato a qualche magistrato. Non si sarebbe, così, trattato del legittimo e lodevole proposito di non allargare la cerchia delle persone ammesse, per necessità, a penetrare nei segreti della istruttoria, ma di cautela nella scelta di qualità di funzionari – Cancellieri no, magistrati sì.

Oh perché mai? Si vuole forse far vedere che il segreto della istruttoria sia più facilmente osservato dal magistrato che dal cancelliere? Sarebbe questa una presunzione altrettanto gratuita quanto interessata. Per conto mio contesto risolutamente la fondatezza di tale presunzione: dirò di più! In tesi astratta – e gli stessi magistrati, se fosse loro possibile essere obiettivi e sereni, dovrebbero convenire nel rilievo – in tesi astratta il segreto è più facilmente osservato dal cancelliere che dal magistrato, s'intende da un cancelliere che, insieme all'abito della riservatezza abbia la coscienza dell'importanza del segreto da esso custodito. E ciò per questa unica considerazione. Il magistrato, conoscendo sempre, o credendo almeno di conoscere, il limite esatto di ciò che deve rimanere assolutamente segreto fino al momento del giudizio da ciò che può, senza danno, essere comunicato alla stampa sullo andamento, se non sui risultati di una istruttoria, può lasciarsi sfuggire qualche indiscrezione. Il cancelliere, invece, che la stessa sicurezza non presume di avere, non trova di meglio, per difendere la sua riservatezza dalle domande indiscrete e insidiose, che chiudersi nel silenzio più impenetrabile. Ecco perché il cancelliere offre, a mio giudizio, maggiori e non minori garanzie del magistrato per custodire un segreto d'istruttoria.

Il comm. Del Giudice non la pensa probabilmente così, se dobbiamo credere all'esattezza della frase attribuitagli dalla stampa, ma non importa! La classe è tenuta ormai in così alta stima e considerazione della grande maggioranza dei magistrati – anche di grado elevatissimo – e dallo stesso Guardasigilli (e nell'occasione dell'ultimo congresso di tali sentimenti è rimasta traccia in più di un documento scritto) che, via! la isolata opinione del comm. Del Giudice non può né deve sdegnarla soverchiamente.

Di una cosa, però, la classe ha incontestabile diritto di dolersi e di chiedere ragione al comm. Del Giudice; ed è la manifestazione pubblica che del suo giudizio egli ha creduto di fare, senza che nessuna necessità ve lo obbligasse.

E invero, anche a volere ammettere la necessità e, sia pure, la semplice opportunità di dare pubblicamente ragione della momentanea sospensione di ogni attività appariscente dell'istruttoria Matteotti, è difficile credere che il giornalista abbia chiesto la ragione per cui quel compito modesto di copiare delle deposizioni non fosse affidato al personale di cancelleria. E se pure lo avesse chiesto, nulla obbligava il magistrato a rispondere nel modo in cui ha risposto. Di questo, ripeto, i cancellieri hanno diritto di lagnarsi e di protestare. Di una offesa, oltrechè immeritata e ingiusta, non necessaria lanciata verso una classe che tiene molto – è bene che i magistrati se ne persuadano una volta per sempre! – al rispetto della propria dignità e che non è disposta a lasciar compiere da chicchessia il minimo attentato contro di essa.

Probabilmente la frase non voleva avere, nel pensiero del comm. Del Giudice, questo significato offensivo; ma è ben difficile negare come esso balza evidente dal suo senso logico e grammaticale[,] e tale sia inteso da tutti. Concludo dunque – e

con molta malinconia – osservando che qualora si riflettesse di più prima di parlare, specie quando si danno giudizi che possono ferire la suscettibilità di una classe rispettabile di funzionari, ci sarebbe risparmiato il compito increscioso di registrare commentare queste cause di dissidio e di risentimento tra due classi che dovrebbero procedere sempre di conserva e nel più di assoluto rispetto reciproco, con gli occhi e la mente sempre fissi alla grandezza della missione che la società ha loro fidata, per la sua sicurezza, per la sua tranquillità.

Milano, 29 agosto 1924.

Luigi Gennaro

Il quotidiano del 15 agosto 1924 citato nel testo, da cui originò la *querelle*, è il fugace foglio «*Il Sereno: quotidiano del Mezzogiorno*», che certamente il Gennaro non lesse in originale, giacché si stampava a Roma, bensì, con tutta probabilità, nella trascrizione letterale fattane da «*L'Avvenire d'Italia*», quotidiano cattolicissimo di Bologna, più vicino alla sua sensibilità politica; questo spiega il plurale usato dal Gennaro nel riferirsi, genericamente, a certi «*giornali*», quando in realtà la fonte era solo l'oscuro editorialista romano che egli, in effetti, non aveva letto direttamente.

È opportuno segnalare che, nonostante i diffusi strali contro i funzionari corrotti, la «*Cronistoria*» del processo firmata da Del Giudice non contiene alcun riferimento alla vicenda dei cancellieri ostracizzati. La spiegazione più ovvia è che questa diffidenza effettivamente non vi fu, come conferma la citata presenza del cancelliere Iginio Scagnetti (nato a Pesaro nel 1881, in servizio presso la Corte d'Appello di Roma)¹⁵: più ragionevolmente, i due magistrati deputati all'inchiesta Matteotti, per ragioni puramente contingenti, preferirono sbrigare da soli una parte del lavoro, magari trattenendosi anche oltre le ore d'ufficio, e facendo così a meno dei cancellieri. Ciò fu interpretato dalla stampa come un eccesso di segretezza, nell'erronea convinzione – indubbiamente «*politica*», per usare l'aggettivo che ricorre nelle memorie del Gennaro – che la riservatezza dipendesse da ragioni di ordine pubblico.

Al contrario, nonostante la mole di indiscrezioni (e vere e proprie fantasie) trapelata sui giornali riguardo alle indagini, l'art. 106 del codice di procedura penale del 1913¹⁶, vigente nel 1924, stabiliva il cosiddetto «*segreto istruttorio*» prevedendo testualmente che «non possono essere pubblicati in qualsiasi modo nemmeno in parte, né per riassunto, gli atti e i documenti del procedimento, o i risultati di prove dell'istruzione, fino a che questa non sia chiusa con sentenza

¹⁵ Ministero di Grazia e Giustizia, *Graduatoria del personale del Ministero e delle amministrazioni dipendenti, anno 1933 – XI*, cit., p. 248.

¹⁶ Su questo codice v. M. Natale, *Una breve riflessione sul codice di rito del 1913: azione penale, pubblico ministero e giudice istruttore tra modello misto e suggestioni accusatorie*, in «*Historia et ius*», III (2013), paper 9.

di proscioglimento, ovvero fino a che dell'atto, documento, o verbale di prova, non si sia data lettura pubblica nel dibattimento»; la sanzione era una «ammenda non inferiore a lire mille, raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della stampa anche se relativa al medesimo procedimento» (art. 107). Le parole del codice, le quali vanno lette nella precisa cultura della penalistica dell'epoca, non rendono pienamente l'idea del ruolo strutturale della segretezza nel processo inquisitorio, in cui, per citare una celebre definizione di Franco Cordero, «l'imputato gioca al buio, sapendo solo quanto gli dicono, e niente garantisce parole vere da capo a fondo; anzi, fa bene a presupporle reticenti, equivoche o false, perché non esiste fair play inquisitoriale»¹⁷.

Le parole del Gennaro in merito alla riservatezza tenuta dai suoi colleghi, che indubbiamente riflettono un'opinione possibile in seno alla categoria dei cancellieri, dimostrano la scarsa considerazione che, in quello scorcio di secolo, si aveva per l'antica segretezza inquisitoria: addirittura, secondo il nostro, il cancelliere conserverebbe meglio i segreti dell'indagine non già perché tenuto al segreto, ma soprattutto perché *ignorante*, e quindi incapace di selezionare adeguatamente gli elementi di prova utili ad integrare una fattispecie delittuosa piuttosto che un'altra, sicché – non sapendo cosa dire – tacerebbe sia gli elementi utili che quelli inutili a risolvere il caso. Considerazioni «di pancia», come si suol dire, che dovrebbero rendere giustizia ad una categoria, ed invece la dipingono nel peggiore dei modi.

3. *Riannodando i fili della memoria.*

Il contenuto dell'articolo pubblicato su «*L'Arena*», come ben si vede, è di nessun vero interesse relativamente alla vicenda processuale del delitto Matteotti, perché fondato su di una notizia falsa o travisata, e che comunque – se ha in sé qualcosa di verosimile – non originò da cause politiche. I toni enfatici adoperati dal Gennaro, d'altro canto, potevano giustificare un provvedimento disciplinare, ma solo perché era stato citato espressamente il nome del magistrato: «*L'Arena giudiziaria*», infatti, pubblicò in quel tempo diversi articoli critici contro magistrati d'ogni grado, ma si trattava di attacchi a personaggi anonimi, spesso autori di pezzi polemici editi su altre riviste¹⁸. Poiché non consta che Del Giudice si sia sentito personalmente diffamato, ma si legge che l'iniziativa della sanzione fu tutta ministeriale, resta da capire la possibile genesi del provvedimento, e se in ciò la *longa manus* del partito fascista abbia giocato

¹⁷ F. Cordero, *Procedura penale*, Milano 2005, p. 338.

¹⁸ Cfr. ad es. l'editoriale dell'edizione del 30 giugno 1924.

un qualche ruolo.

Nelle sue memorie, il Gennaro lesse la sua vicenda in filigrana al notorio ossequio formale del ministro Oviglio per la dignità delle toghe¹⁹, attribuendo la propria vittoria all'indipendenza di giudizio di altri magistrati; indipendenza che – nel regime dello Statuto Albertino, e a maggior ragione durante il Ventennio – aveva connotati ben diversi da quelli che assumerà nell'Italia repubblicana, come nota lo stesso autore quando scrive che «*lo spirito di indipendenza [...] oggi [nel 1967, ndr.] si vorrebbe fare acquistare alla magistratura per virtù di una legge, e cioè per fatto esterno*»²⁰. Singolare, peraltro, che egli reputasse indice di indipendenza il rigetto, da parte dei magistrati che lo avevano giudicato, di un'accusa proveniente dal «*ministro fascista*», il quale agì – apparentemente – proprio a tutela di un magistrato, Mauro Del Giudice, che fascista non era; si può ritenere, in questo caso, che la ricostruzione del Gennaro sia stata viziata da un maldestro tentativo di accreditarsi, nel secondo dopoguerra, non già come un pentito simpatizzante del regime (cosa che egli probabilmente fu), bensì come un indomito sindacalista occasionalmente perseguitato dal Fascismo.

Ragionando però a posteriori, può giudicarsi anche improbabile che il ministro Oviglio fosse intervenuto a gamba tesa su una questione così insignificante semplicemente per ragioni di principio, tanto più che la sua stessa carriera politica naufragò proprio in séguito al delitto Matteotti. Un peccato intervento di un sindacalista può condurre ad un provvedimento disciplinare solo se le ragioni sono molto gravi, e in questo caso il problema non poteva essere la garanzia della dignità del magistrato, bensì il fatto che il processo Matteotti – nell'ottica di Mussolini, il quale ovviamente conosceva benissimo le

¹⁹ Oviglio, paradossalmente, fu responsabile dell'emanazione del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2786, che ulteriormente legava magistratura e governo (cfr. A. Gustapane, *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano, dagli albori dello statuto albertino al crepuscolo della bicamerale*, Milano 1999, in part. p. 47 e ss.; F. Biondi, *La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale*, Milano 2006, p. 81; F. Del Canto, *Le trasformazioni della legge sull'ordinamento giudiziario e il modello italiano di magistrato*, in «Quaderni Costituzionali», XXXVII, 3 (2017), pp. 671-702).

²⁰ Per una storia della nozione di indipendenza si v. A. Gustapane, *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano, dagli albori dello statuto albertino al crepuscolo della bicamerale*, cit., *passim*; S. Di Amato, *La responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano 2013, pp. 9 e 178-189, nonché nota n. 37; G. Scarpari, *Il giudice nel Novecento: da funzionario a magistrato*, in «Speciale Questione Giustizia», ottobre 2019, pp. 36-40; P. Iasuozzo, *Considerazioni su politica e magistratura nella transizione dall'esperienza liberale a quella fascista*, in «Nomos», III (2022), non fascicolato; G. Ferri, *Autonomia e indipendenza della magistratura tra 'vecchio' e 'nuovo' ordinamento giudiziario*, in «Rivista AIC», IV (2017), non fascicolato.

dinamiche dell'omicidio – dovesse risolversi in un buco nell'acqua nonostante l'intervento istruttorio veramente «indipendente» del vecchio Del Giudice.

In ciò, probabilmente, il fascista «*di maniera*»²¹ Oviglio si mosse con un pretesto credibile, in quella fase politica, perché il suo tentativo di mettere a tacere le voci parallele sul processo, come quella del Gennaro, non apparisse, a posteriori, come un tentativo di insabbiamento: egli, nella sua veste di ministro, dietro la facciata della tutela dell'onore del magistrato, stemperava ogni polemica che potesse rivelare, anche indirettamente, le condizioni ambientali anomale in cui si svolgeva l'indagine istruttorio, e dal canto suo il nascente regime, come corpo burocratico, tentava di tenere a bada voci interne veramente troppo «indipendenti», il cui zelo per la funzione pubblica era incompatibile col tentativo di nascondere i mandanti dell'omicidio del deputato socialista.

C'è anche un'altra questione di un qualche interesse da tenere in conto: tra il 24 ed il 26 luglio del '24, come ampiamente documentato su «*L'Arena giudiziaria*», e puntualmente ricordato dal Gennaro, che ne fu segretario generale, si tenne il IV congresso dell'*Unione italiana dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie*, con partecipazione attiva dello stesso ministro Oviglio, il quale si fece anche ritrarre in fotografia con gli organizzatori²². Fu probabilmente il canto del cigno, perché l'*Unione* non sopravvisse al regime: lo conferma il fatto che la rivista non fu edita tra il 1926 ed il 1946, quando per effetto delle «*leggi fascistissime*» tutte le organizzazioni di categoria furono spazzate via dal Regime e, soprattutto, si vietò la sindacalizzazione dei pubblici funzionari²³.

Nello stesso numero in cui compare l'articolo incriminato del Gennaro, la rivista pubblicava un editoriale dal titolo «*Per la verità*» in cui si avversava ogni tentativo interno di favorire l'ingresso dell'*Unione* in più ampie federazioni, quali la Confederazione Generale del Lavoro (CGdL, da cui discende, per vie traverse, l'attuale CGIL) e l'Unione Federazioni Impiegati Statali (UFIS),

²¹ Cfr. qui la nota n. 9.

²² *L'Arena giudiziaria*, 15 ottobre 1924, p. 6 (in quei mesi la periodicità variò da mensile a settimanale).

²³ Cfr. A. Meniconi, *La storia dell'associazionismo giudiziario: alcune notazioni*, in «*Questione Giustizia*», IV (2015), pp. 222-223. Ricompare nel dopoguerra un'associazione dal nome «*Unione cancellieri e segretari [degli] uffici giudiziari*» legata all'Unione Italiana del Lavoro (UIL), rifondata negli anni '50, presso cui era identificata come «*UIL – Cancellieri*» (cfr. *Annuario politico italiano*, Milano 1965, p. 524). La letteratura sul sindacalismo in età fascista è notevole: oltre ai testi di cui qui alla successiva nota n. 24, citiamo solo G. Cazzetta, *Nel groviglio costituzionale del fascismo: lavoro, sindacati, Stato corporativo*, in «*Giornale di Storia costituzionale*», XLIII, 1 (2022), pp. 257-278.

quest'ultima riferita al passato, perché all'epoca, evidentemente, non più attiva²⁴. Nell'editoriale si ribadiva, come già ampiamente ripetuto durante il congresso, che l'Unione pretendeva di essere apolitica, addirittura chiosando che «*politica noi non ne abbiamo fatta né vogliamo farne mai in seno all'Unione*»: l'autore della massima è, ragionevolmente, il direttore e segretario generale cav. Mario Bacchiocchi, il quale – sembra di capire – aveva fatto lo stesso discorso ai rappresentanti del governo fascista, perché nell'edizione del 23 giugno 1924 si era speso in diversi trafiletti per dimostrare le falle del sindacalismo politico, in favore di un «*ben inteso sindacalismo di classe*» apartitico. Cosa intendesse è chiaro: lo stesso mese, sull'edizione del 15 giugno 1924, era stato dileggiato (col titolo eloquente «*In cerca di farfalle...*») un maldestro tentativo di far confluire la sede di Terni dell'Unione nel sindacato fascista dei cancellieri, prospettiva tosto sventata dal rappresentante locale dell'Unione. Lo stesso Gennaro, sull'edizione del 31 ottobre 1924, in cui è riportata una trascrizione di un suo intervento presso la sezione milanese, ribadì come assodato il valore dell'apoliticità dell'Unione.

Si trattava di atteggiamenti che non coglievano, forse per cultura, o forse per paura, il divenire dei processi storici in atto, i quali, fin dalla fine del secolo precedente, avevano già ampiamente polarizzato la dimensione sindacale nel quadro delle tensioni politiche dell'epoca. Né, del resto, si trattava di visioni compatibili con la concezione del corporativismo fascista che, di lì a poco, doveva essere imposta per legge. L'assassinio di Matteotti fu la prova che Mussolini era davvero il figuro pericoloso dipinto dai suoi ex compagni di partito, e non si può rimproverare a questi piccoli uomini dell'Italia del primo dopoguerra un atteggiamento che, a posteriori, a noi appare schizofrenico e perennemente ondeggiante tra i due poli della ripulsa e dell'acquiescenza alle pretese del Fascismo.

Altro tema, che probabilmente è impossibile indagare direttamente con riferimento al caso concreto, è il problema del rapporto tra il giornalismo di categoria ed il Regime²⁵: incidenti del genere, prodotti da capipopolo improvvisati

²⁴ La storia del sindacalismo in Italia non è oggetto del presente contributo, e necessita di approfondimenti mirati. Ci limitiamo qui a segnalare alcuni studi classici: L. Horowitz, *Storia del movimento sindacale in Italia*, Bologna 1966; P. Capoferri, *Vent'anni col fascismo e coi sindacati*, Milano 1957; G. Pastore, *Achille Grandi e il movimento sindacale italiano nel primo dopoguerra*, Roma 1960; A. Agosti et al., *Il movimento sindacale in Italia. Rassegna di studi (1945-1969)*, Torino 1971; *Fonti per la storia del movimento sindacale in Italia. Atti del convegno Roma, 16-17 marzo 1995*, Roma 1997.

²⁵ Sul tema, molto vasto, citiamo solo R. Cassero, *Le veline del Duce*, Milano 2004; M. Forno, *Aspetti dell'esperienza totalitaria fascista. Limiti e contraddizioni nella gestione del "Quarto potere"*, in «Studi storici», XLVII, 3 (2006), pp. 781-817; P. Murialdi, *La stampa del regime fascista*, Roma-Bari 2008; P. Allotti, *Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e antifascismo (1922-1948)*,

su riviste di settore, ma considerate di un qualche interesse (anche perché, materialmente, non esistevano altri canali di comunicazione), dovettero contribuire a palesare al governo fascista l'assoluto bisogno di controllare la stampa. Mauro Del Giudice, nella sua «*Cronistoria*», racconta che nella cassaforte di Cesare Rossi, capo dell'ufficio stampa di Mussolini e coinvolto – in maniera mai del tutto chiarita – nell'omicidio di Matteotti, furono trovate le prove di corruzione di giornalisti di tutti i partiti politici, compreso un certo deputato redattore dell'«*Avanti!*», di cui il magistrato non volle tramandare il nome²⁶; altro giornalista prezzolato, a suo dire, fu il direttore del «*Messaggero*» Virginio Gayda, noto per essere uno dei portavoce di Mussolini²⁷. La soppressione de «*L'Arena giudiziaria*» durante la dittatura suggerisce che questo piccolo foglio, nonostante tutto, avesse tutte le caratteristiche per essere considerato pericoloso dal Regime, benchè formalmente non schierato.

4. Conclusioni

Tutte queste considerazioni, ovviamente, non aiutano a ricostruire il fatto in sé di cui abbiamo trattato, che non meriterebbe gli onori della cronaca se non avesse incrociato le vicende postume di Giacomo Matteotti; ne denunciano però il perfetto inquadramento in talune dinamiche note dello Stato fascista²⁸, peraltro comuni – *mutatis mutandis* – ad altri regimi totalitari di ieri e di oggi. Si tratta, insomma, di confermare l'andamento di un processo storico pervasivo che, come una follia collettiva, scuoteva l'Italia di quegli anni e la conduceva gradatamente verso l'abbraccio mortale con la Germania nazista.

È singolare che la ricostruzione di alcune di queste vicende, compresa quella dell'intera istruttoria del processo Matteotti, nonostante la relativa vicinanza dei fatti al nostro tempo, pure non dipenda da una ricerca d'archivio, che è il luogo tipico dell'indagine storico-giuridica, ma da memorie personali scritte da uomini di legge attivamente impegnati nella realtà del loro tempo, come il magistrato

Roma 2012; M. Pignata, *La libertà di stampa in un Paese in cerca d'identità*, in «*Historia et ius*», XII (2017), paper 10.

²⁶ Mauro Del Giudice, *Cronistoria del processo Matteotti*, cit., pp. 226-227.

²⁷ Ibid., p. 241; su Virginio Gayda esiste molta letteratura tematica, tra i più recenti apporti (incentrato, però, soprattutto sulle questioni connesse alla Grande Guerra), citiamo A. Di Iorio, *Virginio Gayda, the yugoslav question and the italian irredenta*, Leida 2024.

²⁸ Per una succinta disamina del rapporto tra Fascismo e istituzioni v. G. Tosatti, *Lo stato fascista*, in «*Annali della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Il presente storico*», XXXV, 1 (2023), pp. 13-24.

Del Giudice o il piccolo funzionario Gennaro, le quali riferiscono soprattutto una dimensione di vita concreta, e propriamente «politica», delle norme.

In questo senso la storia giuridica, anche valorizzando un sano interesse per il biografismo²⁹, si presenta come interprete di contesti in cui il giurista, abbandonati certi abiti «pedanteschi e senza potere» spesso descritti, non senza una certa dose di approssimazione, per le età precedenti³⁰, aveva trovato, soprattutto nella dimensione dello Stato liberale, luoghi istituzionali sempre più *politici*, e sempre meno *tecnici*, in cui esprimere la propria indole.

Certo, si osserverà, nel quadro dell'esperienza fascista rappresentata, tra gli altri, da un Oviglio, parliamo di una sapienza giuridica votata al male, e come tale meritevole di biasimo. Ma che, per riflesso, nelle piccole vicende dell'oscuro cav. Bacchiocchi, e dell'ancor più effimero cancelliere Gennaro, palesano anche la mancata adesione, da parte di una quota non sempre silenziosa di popolazione, ai desiderata del Regime. Sul terreno preparato da questa *sanior pars*, la Storia insegna, avanzerà la resistenza contro la dittatura e, infine, sarà riedificato lo Stato di diritto con la nuova costituzione repubblicana.

Se quindi dismettiamo le lenti della storiografia scientifica, e vestiamo per un istante quelle della cittadinanza consapevole, di cui il giurista deve essere il primo interprete, potremo concludere che le vicende fin qui narrate, se anche non memorabili in sé, pure sono testimoni di una «*vita vissuta*»³¹ almeno meritevole di essere ricordata nel centenario di quel delitto da cui prese avvio la più grave sciagura della storia d'Italia.

²⁹ Cfr. M. Bellomo, *Elogio delle Regole*, Palermo 2012, p. 42.

³⁰ La definizione è di L. Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, pp. 87-88, e colpisce soprattutto i giuristi di diritto comune; per una serrata critica si v. M. Bellomo, *Ius commune*, in A. Melloni (cur.), *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, Bologna 2010, II, pp. 1026-1033.


³¹ G. P. Bognetti, *Storia, archeologia e diritto nel problema dei longobardi*, in *Atti del primo Congresso Internazionale di Studi Longobardi*, Spoleto 1952, p. 74.

5. *Appendice iconografica*



Luigi Gennaro Lojacono ritratto da Attilio Badodi³², a Milano, il 7 marzo 1913

³² Attilio Badodi (1880-1967), fotografo preferito da Puccini, Mascagni, Pirandello, D'Annunzio e molti altri personaggi di spicco del primo '900, è ricordato per essere stato il fotografo ufficiale delle nozze tra Edda Mussolini e Galeazzo Ciano (Roma, 24 aprile 1930); cfr. G. Bassi, *Nello studio di Attilio Badodi, mitico ritrattista di artisti e dive*, in «Gazzetta di Reggio», 18 gennaio 2022, url: <https://www.gazzettadireggio.it/tempo-libero/2022/01/18/news/nello-studio-di-attilio-badodi-mitico-ritrattista-di-artisti-e-dive-1.41140249>.



Frontespizio del dattiloscritto contenente le memorie autobiografiche del Gennaro